

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

1.1 Anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 comma 11 della Legge Regionale della Lombardia del 5 agosto 2010, n. 13 e dalla delibera della Giunta Regionale in data 31 maggio 2011 n. IX/1789, è costituita una società per azioni con la denominazione, comunque riprodotta, di:

"Arexpo S.p.A."

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Milano.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie o uffici amministrativi e di trasferire la sede sociale nel territorio del Comune di Milano.

Art. 3

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di conferimento;
- 2) la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;
- 3) il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post Expo;
- 4) il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei

soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post Expo, tenendo conto della disciplina urbanistica e del mix funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l'Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7471 del 4 agosto 2011;

5) la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della società nella fase post Expo.

3.2 La società potrà inoltre occuparsi dell'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post Expo, curando la formazione del Programma Integrato di Intervento che dovrà in ogni caso essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti delle amministrazioni comunali di Milano e di Rho e delle altre amministrazioni pubbliche competenti.

3.3 La società potrà concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. nonché ricevere prestiti e acquisire presso i soci fondi, con o senza obbligo di rimborso, nei limiti ed alle condizioni di legge.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

4.1 La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

4.2 L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in euro 100.080.424,10 (centomilionioctantamilaquattrocentoventiquattro virgola dieci) suddiviso in n. 94.000.000= (novantaquattromilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale e in n. 60.804.241 (sessantamilionioctocentoquattromiladuecentoquarantuno) azioni di categoria B, riservate - in coerenza a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2016 - alla sottoscrizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di società dal medesimo controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile, aventi le caratteristiche di cui infra, sempre prive del valore nominale.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura di beni e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

5.3 Gli aumenti di capitale potranno essere riservati, interamente o in parte, a conferimenti in denaro o in natura, da effettuarsi da parte di terzi, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

5.4 L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale deliberazione potrà anche prevedere la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.5 Le azioni di categorie speciale B hanno le stesse caratteristiche delle

azioni ordinarie, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La società potrà acquisire dai soci, direttamente o tramite enti o società da loro controllate o partecipate, versamenti in conto capitale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, fondi anche ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, e con o senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e di raccolta del risparmio tra il pubblico.

AZIONI-TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

8.3 Le azioni sono indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti ed ogni azione dà diritto ad esprimere un voto in Assemblea.

8.4 Tuttavia, ai sensi dell'art. 2348, comma 2 cod. civ., possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. La creazione di nuove categorie di azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 9

9.1 Salvo che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, le azioni non potranno essere trasferite per un periodo di 5 anni a decorrere dal 3 luglio 2012 e quindi fino al 3 luglio 2017. Per "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni si intende qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l'intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, (i) il trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, delle azioni della società, di diritti di opzione e di ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, azioni della società, ovvero (ii) la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori sulle azioni.

9.2 Successivamente alla scadenza del divieto di trasferimento, le azioni saranno liberamente trasferibili, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci. Pertanto, salvo che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, informare a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informarne l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

ASSEMBLEE

Art 10

10.1 L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge. L'Assemblea delibera inoltre, in sede ordinaria e ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ., sull'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per (i) gli atti di cessione, ovvero di costituzione o di trasferimento di diritti reali e di garanzia delle aree, nonché (ii) l'approvazione della proposta di piano urbanistico attuativo di valorizzazione delle aree (Masterplan) da sottoporre agli organi competenti, ferma comunque la competenza della stessa di cui al punto 18.5 del presente statuto.

L'assemblea deve essere convocata semestralmente, anche in occasione della approvazione del bilancio, affinché il Consiglio riferisca ai soci gli elementi indicati al successivo Art. 18.3.

10.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea.

10.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

10.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6 Nell'ipotesi di cui al precedente art. 10.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal consigliere più giovane o, in mancanza, dalla persona eletta dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salva la presenza del Notaio, come infra prevista.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12

12.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni.

12.2 Ciascun socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da uno o più soggetti terzi, che non dovranno essere necessariamente dei soci. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.

12.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 13

13.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del precedente art. 8.4 che siano senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

13.2 Salvo quanto previsto dai successivi articoli 13.3, 16.4 e 21.4 e fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto o da disposizioni di legge inderogabili, l'Assemblea, in ogni convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

13.3 L'Assemblea delibera, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale munito del diritto di voto (a) in sede straordinaria e (b) sul rilascio al Consiglio di Amministrazione delle autorizzazioni indicate al precedente articolo 10.1.

13.4 Qualora tuttavia detto quorum non fosse raggiunto per tre

sedute consecutive le deliberazioni assembleari di cui al presente comma vengono assunte con le maggioranze di legge, purché di dette maggioranze facciano parte le azioni di categoria speciale B.

Art. 14

14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale sarà redatto dal Notaio designato dal Presidente stesso. In tali ipotesi il Notaio fungerà da Segretario.

Art. 15

15.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO

Art. 16

16.1 La società – avuto riguardo a quanto previsto nel DPCM 9 marzo 2016 – è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi.

I soci che non abbiano concorso alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite la nomina diretta ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., o proponendo candidati all'assemblea, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante, che potrà partecipare e intervenire - senza diritto di voto - alle riunioni e ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il socio pubblico Comune di Milano designa, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 (un) amministratore; il medesimo è nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. mediante comunicazione del Sindaco pro tempore di Milano recapitata alla

società almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione; detto amministratore assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il socio pubblico Regione Lombardia designa, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1 (un) amministratore; il medesimo è nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. mediante comunicazione del Presidente pro tempore della Regione stessa, recapitata alla società almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione.

16.4 Il terzo componente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci, con i criteri e le modalità di seguito specificati:

- ciascun socio ha diritto di proporre un solo candidato;
- i nominativi dei candidati devono essere depositati presso la sede della società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- l'Assemblea delibera a maggioranza;
- i soci pubblici Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comune di Milano e Regione Lombardia che, avendone diritto, abbiano provveduto alla nomina diretta dei consiglieri di loro spettanza non potranno proporre candidati per la nomina di tale terzo componente, né concorrere alla votazione dei candidati proposti dagli altri soci.

16.5 Il quarto ed il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal socio pubblico Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2449 codice civile. La relativa comunicazione alla Società deve pervenire almeno due giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina degli amministratori.

16.6 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, e cessano

dall'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.7 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.8 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa applicabile in materia.

16.9 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, un amministratore nominato dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, spetta al socio che aveva indicato l'amministratore cessato nominare il nuovo amministratore, secondo quanto sopra previsto.

16.10 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore nominato dall'Assemblea con le modalità previste dal precedente art. 16.4, gli amministratori rimasti in carica convocano l'Assemblea affinché essa provveda alla sostituzione dell'amministratore mancante.

16.11 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo. La carica di Vice Presidente non darà, in ogni caso, titolo a compensi aggiuntivi.

Art. 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta anche da uno solo dei suoi membri.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; esaminare,

ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario. Il Presidente e il Segretario redigeranno e firmeranno l'apposito verbale.

17.3 La convocazione viene fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica o fax) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

17.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette con un congruo preavviso copia dell'avviso di convocazione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione ai soci che, ai sensi dell'art. 16.1, abbiano nominato un proprio rappresentante chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni e ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

17.7 Sulle materie di propria competenza il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare almeno uno dei due amministratori nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 13.3 e fatto salvo il potere gestorio di

tutti gli amministratori nell'esercizio collegiale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga utili e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le materie che la legge e il presente statuto riservano alla competenza degli altri organi sociali e per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, institori e procuratori determinandone le funzioni, le attribuzioni, e la retribuzione all'atto della nomina.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione comunica annualmente al Consiglio Comunale di Milano e ai rappresentanti dei soci che ne facciano richiesta lo stato di avanzamento delle attività della Società. Il Consiglio di Amministrazione riferisce altresì semestralmente ai soci riuniti in Assemblea, assicurando loro gli elementi conoscitivi necessari per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie prerogative di soci.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato, attribuendo al medesimo deleghe di gestione a queste condizioni:

- l'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella persona del consigliere come sopra nominato dalla Regione Lombardia, previa designazione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Amministratore Delegato potrà ricevere deleghe di poteri di natura operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria, fermi i limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ed escluse altresì le attività per le quali il presente statuto prevede la preventiva autorizzazione

assembleare.

18.5 È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

18.6 Solo all'Amministratore Delegato, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile.

Art. 19

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

19.2 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

19.3 È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

19.4 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove la loro costituzione sia prevista dalla legge, non può essere riconosciuta in misura complessiva superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e deve comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 20

20.1 La rappresentanza della società dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa e nei confronti dei terzi e il potere di firma in nome e per conto della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.2 La rappresentanza della società spetta inoltre all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21

21.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi.

21.2 Il socio pubblico Comune di Milano nomina 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) supplente ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. mediante comunicazione del suo Sindaco pro tempore recapitata alla società almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione.

21.3 Il socio pubblico Regione Lombardia nomina 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) supplente ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. mediante comunicazione del suo Presidente pro tempore recapitata alla società almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione.

21.4 La nomina del terzo Sindaco effettivo spetta al socio pubblico Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2449 codice civile; la relativa comunicazione è inoltrata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; detto membro assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

21.5 L'Assemblea determina la retribuzione annuale per l'intero periodo della durata in carica del Collegio Sindacale.

21.6 È fatto divieto di corrispondere ai sindaci gettoni di presenza.

21.7 I compiti, le funzioni e i poteri del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle norme sulle società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

21.8 I sindaci restano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e la loro carica terminerà alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del terzo bilancio successivo alla loro nomina.

21.9 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci della società, subentra il membro supplente più anziano d'età. Il sindaco subentrante resta in carica fino alla nomina di un nuovo sindaco che avverrà a seguito di nomina a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Lombardia o del Comune di Milano a seconda che sia cessato, rispettivamente, il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Regione Lombardia o dal Comune di Milano. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

21.10 Le riunioni del Collegio Sindacale dovranno essere tenute almeno ogni 90 (novanta) giorni e potranno essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati; esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 22

22.1 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23

23.1 La revisione legale dei conti sulla società, è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

23.3 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data

dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del terzo bilancio successivo al conferimento dell'incarico.

23.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

23.5 La società di revisione svolge l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 24

24.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni inderogabili di cui all'art. 2437 e seguenti del cod. civ. Non spetta il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del cod. civ.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge. In questi ultimi casi il Consiglio di Amministrazione deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 26

26.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

26.2 La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla

Assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio.

26.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

26.4 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27

27.1 Si applicano tutte le disposizioni di cui al Capo VIII Libro V del codice civile.

OBBLIGAZIONI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

28.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

28.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Capo V del Libro V del codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 29

29.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma cod. civ.

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V Libro V del codice civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V del codice civile.

FORO COMPETENTE

Art. 30

30.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra essi e la società relative all'atto costitutivo o allo statuto della società saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

31.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

31.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

31.3 Il diritto di nomina delle cariche sociali che spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze si applica, in coerenza a quanto stabilito dal DPCM 9 marzo 2016, anche nel caso la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze medesimo fosse detenuta da società da questo controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Art. 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

ooOoo

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza dell'intervenuta sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 30 novembre 2016, ed in pari data verbalizzata con atto n. 69457/12803 di repertorio a rogito dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, e destinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.